

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 26

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2001 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 luglio 2001)



Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
e Politiche Migratorie
Ufficio V

Relazione di accompagnamento allo schema di decreto per visti per motivi di studio in favore di studenti stranieri residenti all'estero.

Il Decreto Legislativo 25.7.98, n. 286 in materia di immigrazione e condizione dello straniero, prevede all'articolo 39 comma 4 che il Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Università e della Ricerca Scientifica, provveda annualmente all'emanazione del decreto per la fissazione del numero di autorizzazioni all'ingresso e di permessi di soggiorno in favore degli studenti stranieri che intendono seguire corsi universitari in Italia.

L'articolo 46 del Regolamento recante le norme di attuazione (D.P.R. 31.8.99, n.394) dispone che gli atenei facciano conoscere annualmente il numero dei posti che vengono riservati per l'accesso degli studenti stranieri; tale numero è determinato sulla base di criteri definiti e in applicazione della regolamentazione sull'accesso all'istruzione universitaria, tenuto conto delle esigenze di politica estera culturale. Tali dati sono stati pertanto forniti dagli Atenei al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di essi si è tenuto conto nella predisposizione del provvedimento.

Lo schema di decreto si compone di un unico articolo che stabilisce il numero di 22.019 autorizzazioni all'ingresso che potranno essere concesse dalle Ambasciate e Consolati all'estero per l'accesso ai corsi universitari presso gli Atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale per l'anno accademico 2001-2002.

L'ingresso nel territorio nazionale degli studenti stranieri è tuttavia subordinato all'ottenimento del visto per "motivi di studio", disciplinato dal Decreto Interministeriale in materia di visti di ingresso del 12 luglio 2000, (pubblicato in G.U. n. 178 del 1.8.2000).

I requisiti per l'ingresso ed il soggiorno per motivi di studio sono in particolare:

- a) documentate garanzie circa il corso di studio che lo straniero intende sostenere;

- b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, specificati nella Direttiva del Ministero dell'Interno (1° marzo 2000 in G.U. n. 64 del 17.3.2000) di cui all'articolo 4 comma 3 del T.U. 286/98. Quest'ultima all'articolo 5 dispone che i mezzi di sussistenza minimi da esibire a cura dello studente o del garante (articolo 39 citato) siano definiti secondo i parametri fissati dall'articolo 34 del regolamento (ingresso dietro prestazione di garanzia) rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto;
- c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo paese. In proposito l'articolo 5 della citata direttiva del Ministero dell'Interno dispone che lo studente dimostri la disponibilità della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ovvero l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri della validità pari alla durata del soggiorno;

Con comunicazione circolare sono state inoltre diramate a tutte le Rappresentanze diplomatiche e consolari le disposizioni, concordate tra le Amministrazioni competenti, per l'immatricolazione dei cittadini stranieri a corsi di studio presso gli Atenei italiani. Tali disposizioni riguardano in particolare gli adempimenti richiesti ai candidati (documenti da presentare, ammissione alle prove, modalità di ottenimento del visto e del permesso di soggiorno, ecc.); adempimenti di competenza degli Uffici diplomatico-consolari all'estero (accettazione e inoltro delle domande di immatricolazione, notifica ai candidati sull'ammissione alle prove, rilascio del visto, ecc.), adempimenti a carico delle Università (accettazione delle domande di immatricolazione, notifica ai candidati ammessi prove di esame, esiti delle prove e formazione delle graduatorie, immatricolazione, ecc.).



Il Ministro degli Affari Esteri

di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visto l'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato testo unico, in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l'articolo 39, comma 4, del testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorni da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l'articolo 46 del Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato Regolamento, sulle modalità per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto il Decreto Legislativo 30.7.1999 n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" con il quale si è proceduto tra l'altro alla istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Considerate le disponibilità comunicate dalle Università dei posti riservati agli studenti stranieri per l'ammissione ai corsi universitari per l'anno accademico 2001-2002;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno accademico 2001-2002 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero **22.019** visti di ingresso e permessi di soggiorno per l'accesso ai corsi universitari presso gli Atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro degli Affari Esteri

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca